

ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA ESTERO

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 449/E/2021, ha fornito importanti indicazioni in merito al ruolo del sostituto d'imposta estero.

In particolare, a parere dell'Amministrazione finanziaria, possono essere sostituiti d'imposta anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente, tuttavia, ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia. Pertanto, solo laddove l'istante abbia istituito in Italia una stabile organizzazione ovvero una base fissa il medesimo sarà tenuto a richiedere il codice fiscale e ad adempiere ai conseguenti obblighi in qualità di sostituto d'imposta (effettuazione e versamento delle ritenute, certificazione degli emolumenti e di presentazione del modello 770, quello dei sostituti d'imposta).

Laddove, poi, il sostituto non abbia operato, né versato, in tutto o in parte, le ritenute, ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 14, D.Lgs. 471/1997 (pari al 20% delle ritenute non eseguite, ravvedibile ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997), troveranno applicazione:

- la sanzione di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997 (pari al 30% delle ritenute non versate, ravvedibile ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997);
- ovvero, in alternativa, nell'ipotesi di omessa o infedele dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2021) la sanzione di cui all'articolo 2, D.Lgs. 471/1997 (rispettivamente dal 120 al 240% in caso di omissione, oppure dal 90 al 180% in caso di infedeltà, delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro) - risultando, in tale evenienza, assorbita la sanzione di cui al citato articolo 13 - nonché, in aggiunta la sanzione amministrativa di 50 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata, entrambe ravvedibili ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

Come precisato dal Fisco, si applica, altresì, per ogni certificazione prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, D.P.R. 322/1998 (CU), omessa, tardiva o errata, la sanzione di 100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies.

Distinti Saluti

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato